



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 53 del 08/02/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST-INCIDENTE DELLE STRADE COMUNALI E RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI - ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 24 del 19/12/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile, ai sensi dell' art 250 del Decreto Legislativo n. 267/2000 fino al 28/02/2023;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 15/12/2022, esecutiva, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2023;

ATTESO CHE:

- il Comune, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del codice stradale;

- l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”*, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente;

- il Codice della Strada, all'art. 15 lettera f) vieta di *“depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia stradale* (comma III), al fine di poter garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione;

- l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE

- che ad oggi gli interventi di ripristino stradale sono eseguiti dagli operai comunali o, in alcuni casi, anche dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, con mezzi propri ed oneri per lo più a carico dell'Amministrazione in quanto non risulta agevole, e spesso non economicamente opportuno, l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
- che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni in materia ambientale di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
- che la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe eccessivamente onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
- che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- che, a fronte dell'affidamento ad un operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà anche del *servizio di ripristino post incidente* per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo (oli, carburanti, ...) nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

PREMESSO ANCORA

- che si vuole affidare, analogamente a quanto sopra indicato, un servizio di rimozione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul territorio comunale;

- che anche in questo caso il servizio indicato è sempre stato dal Comando di Polizia Locale, il quale a seguito di apposita procedura prevista dall'art. 1 comma 1, D.M. 460/1999, ha disposto sin d'ora l'esecuzione della rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente sulle aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale in quanto spesso non risulta agevole l'azione di rivalsa nei confronti dei proprietari dei veicoli in questione per insolvibilità o irreperibilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28/11/2017 con la quale si dispone la concessione del servizio in favore di ditta esterna;

CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio di ripristino post-incidente e recupero di veicoli abbandonati ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione su tutto il territorio comunale;
- le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
- "intervento standard": ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- "interventi senza individuazione del veicolo responsabile": interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, consistenti nella messa in sicurezza della sede stradale compromessa da liquidi o materiali che possano creare pericolo per la circolazione;
- "interventi perdita di carico", l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
- le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del *servizio di recupero dei veicoli abbandonati*, consistono nell'attività della rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente sulle aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono a seguito di apposita procedura prevista dall'art. 1 comma 1 del D.M. 460/1999;
- che l'Ente, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso operatore esterno scelto a seguito di apposita procedura di affidamento che possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

- che il Comune, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente con l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi, pertanto, conformemente al vigente Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il servizio non comporta oneri per il Comune di Malnate evidenziando che la controprestazione in favore del concessionario sta nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tali servizi con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo ed economico legato alla loro gestione; nella fattispecie l'operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento dei servizi indicati il recupero di quanto sostenuto così come segue:
 - nell'esecuzione del ripristino post incidente, mediante azioni nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
 - per quanto riguarda il servizio di recupero e smaltimento dei veicoli abbandonati, mediante azioni direttamente nei confronti dei proprietari dei veicoli stessi.

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

DATO ATTO che in considerazione dei dati forniti dal precedente concessionario il valore medio del servizio è stato quantificato in 8.151,32 annuo.

CONSIDERATO che è si ritiene necessario rinnovare il *servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati* con cadenza annuale e pertanto, visti i dati pregressi, il servizio viene stimato in €. 10.000,00 oltre IVA.

DATO ATTO che

- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del servizio;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni così come dichiarato mediante apposita dichiarazione prot. 1961;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;

- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, viene stabilito per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;
- che il servizio da acquisire essendo di importo inferiore ad € 40.000, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

DATO ATTO:

- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
- che al fine di poter garantire la rotazione delle ditte affidatarie del servizio, in relazione alle manifestazioni d'interesse ricevute al protocollo, si è proceduto ad affidamento diretto previa indagine di mercato e che in data 27/12/2022 è stata lanciata procedura d'affidamento ID n. 163433711 in favore della società M.P.M. s.r.l.;
- che la procedura di affidamento è stata chiusa ed aggiudicata in data 02/01/2023.

CONSIDERATO che la ditta M.P.M. s.r.l. è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta M.P.M. s.r.l. con sede a Osimo (AN), Via Edison 4/6 il servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per 12 mesi per un importo stimato pari ad €. 10.000,00 oltre IVA

ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dichiarati dall'affidatario del servizio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile e che stato acquisito il seguente codice CIG Z01394C036 rilasciato dall'Anac;
VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scrittura privata in modalità elettronica;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2023 in corso di approntamento;

DETERMINA

- 1 AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta M.P.M. s.r.l. con sede a Osimo (AN), Via Edison 4/6 il servizio di ripristino post incidente e recupero dei veicoli abbandonati per 12 mesi.
- 2 DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo delle forniture.
- 3 DARE ATTO che nessun onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio in questione come specificato dalla parte narrativa del presente atto.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(LANNA STEFANO)
con firma digitale**